

COMUNE DI BIRONICO

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO RACCOLTA ED ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI

Richiamati i disposti:

- della Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991;
- della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983;
- della Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975;
- del Decreto legislativo di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 23 aprile 1986;
- dell'Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti speciali del 12 novembre 1986;
- dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR);
- del Decreto esecutivo concernente il divieto dei fuochi all'aperto e il compostaggio degli scarti vegetali del 21 ottobre 1987;
- del Decreto esecutivo concernente le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti del 21 ottobre 1987;
- della Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 e il suo Regolamento di applicazione del 10 settembre 1971;
- della Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- e ogni altra norma in materia applicabile;

il Comune di Bironico dispone quanto segue:

CAPITOLO I: NORME GENERALI

Art. 1 **Concetto**

Il Comune organizza sul proprio territorio giurisdizionale, in gestione diretta o in appalto, il servizio di raccolta dei rifiuti.

Art. 2 **Organizzazione**

Il servizio è organizzato dal Comune direttamente e/o per il tramite del Consorzio costituito tra i Comuni di Rivera, Bironico, Camignolo, Mezzovico-Vira, Sigirino, Medeglia e Isonne (risoluzioni del Consiglio di Stato no. 1646 del 23.3.1965; no. 3808 del 21.6.1966; no. 723 del 6.2.1968), di seguito chiamato Consorzio.

Il Consorzio si organizza liberamente secondo i propri statuti e regolamenti.

Art. 3 **Delega al Municipio**

Il Municipio, d'intesa con il Consorzio, regola le modalità della raccolta, del trasporto e dell'eliminazione dei rifiuti sul territorio comunale.

Art. 4 **Modo di raccolta**

La raccolta avviene in appositi contenitori ubicati nei quartieri del Comune secondo le disposizioni speciali emanate dal Municipio.

Art. 5 **Obbligo di consegna**

La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutti coloro che ne producono.

Art. 6 **Esclusione**

Sono esclusi dalla raccolta i rifiuti speciali e diversi di cui all'art. 23 del presente Regolamento e ogni altro che non rientri nelle categorie sotto elencate. Questi rifiuti dovranno venire eliminati a cura e spese di chi li produce, conformemente alla eventuale legislazione e alle disposizioni in materia.

Art. 7
Estensione territoriale

1. Il servizio viene svolto entro il comprensorio e secondo gli itinerari stabiliti dal Municipio, d'intesa con il Consorzio.
2. Quando, in funzione delle caratteristiche della strada e dell'automezzo in dotazione per il servizio, singole zone o proprietà non sono facilmente raggiungibili, gli utenti interessati da tale limitazione sono tenuti a depositare i rifiuti nel luogo idoneo più vicino al percorso dell'automezzo.

**CAPITOLO II: GENERE DEI RIFIUTI E MODO
DI RACCOLTA ORDINARIA**

A. RIFIUTI DOMESTICI

Art. 8
Definizione

1. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti provenienti dalle economie domestiche, dai negozi, esercizi pubblici, uffici, studi professionali, artigiani, depositi ed industrie ad esse (economie domestiche) parificate sia per la quantità che per la qualità dei rifiuti prodotti e in genere da tutte le attività a carattere commerciale.
2. Sono ammessi alla raccolta solo i rifiuti che possono essere immessi negli imballaggi ufficiali.
3. Sono esclusi dalla raccolta ordinaria tutti i materiali la cui evacuazione è prevista nell'ambito della raccolta dei rifiuti ingombranti, i rifiuti riciclabili e quelli speciali di cui all'Art. 23 del presente Regolamento.

Art. 9
Modalità di consegna

1. I rifiuti devono essere consegnati in recipienti persi (sacchi) di carta o plastica aventi la capacità da 35 a 110 litri.
2. I sacchi devono essere ben chiusi, sì da non provocare disturbo al decoro pubblico.
3. Rifiuti non consegnati in modo conforme alle modalità sopra descritte non saranno prelevati dagli addetti al servizio. I responsabili potranno venire puniti a norma dell'Art. 32 del presente Regolamento.

4. Il Municipio ha la facoltà di apportare, in ogni tempo, eventuali modifiche, secondo l'opportunità o le necessità, alle prescrizioni riguardanti la consegna dei rifiuti.

Art. 10 **Contenitori**

Oltre agli appositi contenitori di proprietà del Comune, per grandi stabili d'abitazione, alberghi, ecc., è ammesso l'uso di contenitori metallici privati da 800 litri.

L'uso di questi recipienti, soggetto ad approvazione del Municipio, può essere reso obbligatorio quando risulti opportuno o necessario per facilitare il servizio.

L'impiego dei contenitori non esime dall'obbligo di depositare i rifiuti ivi contenuti nei sacchi ufficiali.

I detentori sono comunque tenuti a esporre i contenitori senza intralciare il traffico, a ritirarli subito dopo la vuotatura e a provvedere alla regolare pulizia degli stessi. Il Municipio può emanare disposizioni particolari circa l'ubicazione dei contenitori.

Art. 11 **Giorni e orari di raccolta**

I punti, la frequenza, i giorni e gli orari di raccolta vengono fissati dal Municipio e resi noti con Ordinanza municipale.

B. RIFIUTI INGOMBRANTI

Art. 12 **Definizione**

1. Per rifiuti ingombranti si intendono quelli che per le loro dimensioni o peso richiedono una particolare consegna.
2. La consegna dei rifiuti ingombranti è riservata alle economie domestiche, negozi, esercizi pubblici, uffici, studi professionali, artigiani, depositi ed industrie ad esse (economie domestiche) parificate sia per la quantità che per la qualità dei rifiuti prodotti e in genere da tutte le attività a carattere commerciale.
3. Essi non devono oltrepassare il peso singolo di kg 80, le dimensioni di cm 180 x 100 x 50.
4. Non sono considerati rifiuti ingombranti porte, finestre e arredamenti di stabili ristrutturati e tutti i rifiuti previsti dall'art. 23.

Art. 13
Modalità di consegna

1. I rifiuti ingombranti devono essere consegnati in buon ordine, legati o contenuti in cassette, cesti o sacchi e depositati nell'apposito contenitore.
Il luogo, i giorni e l'orario di consegna vengono fissati dal Municipio con Ordinanza municipale.

C. RIFIUTI RICICLABILI

Il Comune organizza la raccolta separata di materiale che può essere riutilizzato secondo speciale Ordinanza.

Art. 14
Vetro

1. Il Municipio procede alla posa nei diversi quartieri del Comune di appositi contenitori destinati alla raccolta del vetro perso.
2. La raccolta di bottiglie, fiaschi non impagliati, flaconi, vasi vuoti e risciacquati avviene senza separazione per colore del vetro.
3. Devono essere tolti tutti i corpi estranei quali capsule, turaccioli, paglia, plastica, ecc..
4. Sono esclusi dalla raccolta le lampadine di ogni tipo, i tubi per l'illuminazione al neon e i lampadari, che potranno essere consegnati al centro di raccolta separata.

Art. 15
Oli

1. Il Municipio procede alla posa di appositi contenitori destinati alla raccolta degli oli.
2. I contenitori sono dotati di due recipienti per la raccolta separata di:
 - oli minerali (oli lubrificanti e da motore);
 - oli vegetali (oli e grassi da cucina).
3. E' vietato mescolare i due tipi di olio.
4. E' vietata la consegna da parte di autorimesse e officine.

Art. 16
Pile e batterie

1. Il Municipio procede alla posa di appositi contenitori destinati alla raccolta delle batterie di qualsiasi tipo come carbone-zinco, alcaline-manganese e mercurio.
2. Sono escluse le batterie per motociclette e autoveicoli.

Art. 17
Alluminio

Il Municipio procede alla posa di un apposito contenitore destinato alla raccolta di oggetti in alluminio, come lattine e recipienti di cibi precotti risciacquati.

Art. 18
Ferro minuto e latta

Il Municipio procede alla posa di un apposito contenitore destinato alla raccolta di oggetti in ferro di piccole dimensioni (lattine, ecc.). Oggetti in ferro di dimensioni maggiori di cm 20 entrano a far parte del materiale ingombrante, come alle disposizioni degli artt. 12 e 13 del presente Regolamento.

Art. 19
Carta

1. Il Municipio procede alla posa di un apposito contenitore per la raccolta di tutto il materiale cartaceo proveniente dalle economie domestiche, dai negozi, dagli uffici, studi professionali, artigianati, depositi ed industrie ad esse (economie domestiche) parificate sia per la quantità che per la qualità dei rifiuti prodotti e in genere da tutte le attività a carattere commerciale.
2. Il materiale dev'essere consegnato in recipienti persi possibilmente di cartone o in pacchi, solidamente legati e depositati nell'apposito contenitore.

Art. 20
Scarti vegetali

1. Il servizio comprende la raccolta, in un luogo fissato dal Municipio, degli scarti vegetali provenienti da orti e da giardini.
2. E' ammesso alla raccolta solo tutto ciò che è costituito da materia organica e che può servire da nutrimento agli organismi decompositori come il taglio d'erba e di siepi, il fogliame, gli scarti dell'orto, i piccoli rami, ecc..

3. Sono esclusi dalla raccolta gli scarti da cucina e materiali inorganici come la plastica, il vetro, il metallo, i sassi.
4. Gli scarti vegetali devono essere consegnati nel luogo e negli orari prestabiliti dal Municipio nell'apposita Ordinanza. Gli stessi devono essere consegnati in modo da occupare il minor spazio possibile, formando fascine con legacci non metallici o di plastica.
5. Gli scarti vegetali non consegnati in modo conforme alle modalità sopra descritte non saranno accettati. I responsabili potranno venire puniti a norma dell'Art. 32 del presente Regolamento.

Art. 21 **Metalli**

Tutti i metalli, ad eccezione di quelli per i quali sono previsti particolari contenitori (alluminio e piccoli oggetti di ferro), devono essere consegnati nel luogo e negli orari stabiliti dal Municipio nell'apposita Ordinanza.

Art. 22 **Competenze municipali**

Il Municipio potrà regolare o modificare con Ordinanza i punti, la frequenza, gli orari e le altre modalità di raccolta di ogni singolo genere di materiale.

D. RIFIUTI SPECIALI E RIFIUTI DIVERSI

Art. 23 **Definizione**

Sono elencati i rifiuti liquidi e solidi che per le loro caratteristiche sono esclusi dalle raccolte separate ordinarie precedentemente trattate.

- a) I residui liquidi o fangosi provenienti dai separatori di oli, di grassi e di benzina;
- b) i materiali inquinati da idrocarburi, prodotti chimici, i residui di oli e grassi, i residui di coloranti, vernici e solventi;
- c) le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
- d) i fanghi liquidi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché letame;
- e) i liquidi e i fanghi d'ogni genere;
- f) le gomme e i pneumatici usati;
- g) le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
- h) i residui di bagni di sviluppo fotografico;
- i) i residui di bagni galvanici e zincatura;

- k) le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile ed esplosivo;
- l) le emulsioni bituminose;
- m) le pelli, budella sangue e in genere tutti i residui di macellazione;
- n) le carcasse di animali;
- o) ogni genere di rifiuti infetti, residui patologici;
- p) i pesticidi, insetticidi, diserbanti;
- q) le lampade al mercurio o al neon;
- r) le batterie di motociclette e di autovetture;
- s) i medicinali scaduti;
- t) tutti i materiali ingombranti che non rispondono alle condizioni di cui all'Art. 12 del presente Regolamento;
- u) i materiali di scavo e di demolizione;
- v) i carboni, le scorie di carboni, i tizzoni o altri materiali combustibili ancora ardenti;
- z) ogni altro oggetto non compreso in quelli ammessi alla raccolta e indicati agli Artt. da 7 a 20 che precedono.

Art. 24 **Modalità di consegna**

1. Le industrie, gli artigiani, i rivenditori e tutti gli altri aventi causa devono procedere direttamente alla consegna dei rifiuti speciali secondo le direttive emanate dal Dipartimento cantonale del Territorio, Sezione protezione aria e acqua.
2. Le farmacie devono procedere al ritiro dei medicinali scaduti e dei termometri al mercurio.
3. I medici, i dentisti, il personale paramedico, devono dotarsi degli appositi contenitori per la raccolta di siringhe, dei rifiuti infetti e dei residui patologici.
4. Le autorimesse ed i rivenditori procedono al ritiro delle batterie di autovetture, delle gomme e dei pneumatici usati.
5. I ristoranti devono dotarsi di appositi contenitori per la raccolta degli oli e dei grassi commestibili esausti provenienti dalla cucina.
6. Le carcasse di animali ed i residui della macellazione devono essere consegnati al macello comunale di Lugano.
7. I vestiti usati ed i tessili devono essere consegnati alle organizzazioni caritatevoli.
8. I rifiuti speciali (vernici, solventi, ecc.) provenienti dalle economie domestiche devono essere consegnati alla piazza di raccolta separata, negli orari d'apertura, in recipienti ben chiusi, recanti possibilmente l'etichetta originale e comunque l'indicazione del prodotto contenuto.

CAPITOLO III: DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 25

Recipienti stradali

Il Comune provvede alla posa e alla vuotatura di recipienti per rifiuti nelle piazze, strade e giardini pubblici. Detti recipienti servono unicamente ai passanti. E' vietato a privati, negozianti, ecc, depositare negli stessi spazzatura, rifiuti domestici o d'altro genere.

Art. 26

Divieti

Il deposito, anche solo temporaneo, di rifiuti e detriti di ogni genere come rottami, carcasse d'auto o di altri veicoli e macchinari, sui terreni pubblici e privati è vietato.

E' pure vietato immettere nelle canalizzazioni di fognatura, nei corsi d'acqua o spandere sui terreni rifiuti liquidi o fangosi, oli e grassi, residui industriali e prodotti chimici che, per la loro natura e composizione, potrebbero danneggiare gli impianti di evacuazione e di depurazione e presentare pericoli di inquinamento per le acque del sottosuolo.

Art. 27

Bruciatura di rifiuti e scarti vegetali

1. L'accensione di fuochi all'aperto per l'eliminazione dei rifiuti, residui e scarti vegetali è vietata, salvo nei casi in cui viene concessa una deroga dalle competenti Autorità.
2. E' pure vietata l'installazione di impianti privati di incenerimento degli stessi.

Art. 28

Sospensione del servizio

Il servizio di raccolta può venire sospeso in caso di eventi di forza maggiore. I turni così soppressi non saranno recuperati.

CAPITOLO IV: TARIFFE E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 29 Tassazione

La tassazione sulla raccolta rifiuti ha lo scopo di coprire parzialmente le spese derivanti dalla raccolta e dall'eliminazione dei rifiuti.

Per la raccolta, il trasporto e l'eliminazione dei rifiuti il Comune preleva una tassa annuale, secondo l'articolo 30.

Il Municipio fissa l'ammontare della tassa mediante Ordinanza e provvede all'incasso entro il 30 giugno di ogni anno, indipendentemente da ogni altra imposta o tassa.

L'ammontare complessivo delle tasse non deve in ogni caso superare la copertura dei costi.

La tassa è dovuta indipendentemente dalla consegna o meno dei rifiuti.

L'intimazione della tassa, cresciuta in giudicato, è parificata a sentenza ai fini della LFEF.

Art. 30 Tariffe e cambiamenti di tariffe

1. L'ammontare delle tasse, fissato dal Municipio (art. 33 cpv. 2), dovrà essere compreso nei seguenti limiti:
2. Tariffe ¹⁾
 - a) abitazione primarie: persone sole
da un minimo di **fr. 45.—** a un massimo di **fr. 120.—**
 - b) abitazioni primarie: economie domestiche costituite da due o più persone
da un minimo di **fr. 95.—** a un massimo di **fr. 250.—**
 - c) piccoli negozi, chioschi, uffici pubblici e privati, osterie, caffè, distributori di carburanti, piccoli depositi e piccoli artigiani
da un minimo di **fr. 140.—** a un massimo di **fr. 370.—**

¹⁾ SEL inc. 28-RE-6475 / entrata in vigore tramite il 1. gennaio 2001 tramite ordinanza municipale.

d) ristoranti, farmacie, negozi alimentari, laboratori, officine, autorimesse
da un minimo di **fr. 300.—** a un massimo di **fr. 1200.—**

e) industrie e fabbriche di ogni genere, magazzini di deposito e imprese
da un minimo di **fr. 400.—** a un massimo di **fr. 1500.—**

f) abitazioni secondarie: case di vacanza occupate o date in affitto
da un minimo di **fr. 50.—** a un massimo di **fr. 130.—**

3. Per le persone in età AVS le tariffe ai punti 2. a) e b) sono applicate in ragione della ½.
Il presupposto per poter essere ammessi alla tariffa 2. b) per persone in età AVS e che
l'intera economia domestica sia in età AVS.

Art. 31
Notifica della tassa d'uso
mezzi e termini di ricorso
cambiamenti di proprietario

La tassa viene incassata una volta all'anno e notificata ad ogni singolo fuoco mediante invio della bolletta di pagamento.

Gli errori di calcolo o di scrittura, gli eventuali conteggi intermedi, nonché casi particolari, sono esaminati direttamente dal Municipio su richiesta degli interessati e, se del caso, rettificati.

La tassa dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla notifica. Se la stessa non è saldata nei 30 giorni successivi alla notifica, alla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo al tasso corrente.

Tutte le bollette definitive costituiscono titolo esecutivo dalla loro scadenza. Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico dell'utente in mora, con l'aggiunta dei relativi interessi.

CAPITOLO V: PENALITA' E RICORSI

Art. 32
Multa

1. Qualsiasi contravvenzione al presente Regolamento e alle disposizioni cantonali delegate, è passibile di multa fino a un massimo di fr. 1'000.--, a norma dell'art. 145 della Legge Organica comunale del 30 giugno 1987.

2. Contro la relativa decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della stessa.

CAPITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33
Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per il servizio spazzatura e immondizie del 17 luglio 1980 e ogni altra disposizione ad esso incompatibile.

Art. 34
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con effetto retroattivo al 1 gennaio 1992, previa approvazione da parte del Consiglio di Stato (art. 188 LOC).